

TI_GERICHTE 17.2001.57 vom 18. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2001.57

FR: TI_GERICHTE 17.2001.57 du 18 avril 2002

IT: TI_GERICHTE 17.2001.57 del 18 aprile 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il ricorrente invoca l'opinione dissenziente di Martin Schubarth (Kommentar zum Strafrecht, Besonderer Teil. vol . 1, n. 52 ad art. 128) e rimprovera al primo giudice di avere violato l'art. 92 cpv. 2 LCStr, l'inosservanza dei doveri in caso d'infortunio potendo essere commessa soltanto intenzionalmente. Il Tribunale federale è però di altro avviso. Secondo giurisprudenza, in effetti, trasgredisce l'art. 92 cpv. 2 LCStr non solo il conducente che lascia il luogo del sinistro pur sapendo – o accettando l'eventualità – di avere ferito o ucciso una persona, ma anche quello che abbandona il luogo pur potendo – o dovendo – prendere in considerazione una tale eventualità usando la diligenza imposta dalle circostanze (DTF 93 IV 45 consid. 2; Corboz , Les principales infractions, vol. 2, Berna 1999, n. 40 ad art. 92 LCStr con riferimento a una DTF inedita del 20 agosto 1986, Str. 300/1986, consid. 3). Né giova al ricorrente fondarsi sul regesto in capo a DTF 122 IV 356 (“Infortunio atipico. Colui il quale, al volante della propria vettura, fugge da un pedone, lo investe e, pur essendosene reso conto, continua la fuga, si dà alla fuga dopo un incidente giusta l'art. 92 cpv. 2 LCStr”). A prescindere dalla particolarità del caso, che non ha alcuna similitudine con quello in esame, nella sentenza citata il Tribunale federale ha precisato soltanto la nozione di ferimento, rinviando poi gli atti all'autorità cantonale perché accertasse l'aspetto soggettivo (non vagliato dai giudici di merito) e l'esistenza di eventuali motivi a discolpa (DTF 122 IV 356 consid. 3b in fine), statuendo di nuovo. Su questo punto il ricorso è quindi privo di consistenza.

E. 3

Indipendentemente da quanto precede, il ricorrente contesta anche di avere agito con negligenza. A mente sua non si tratta di stabilire in concreto se l'incidente si debba addebitare a imprevidenza colpevole, ma se sia censurabile di negligenza la successiva omissione di soccorso, ciò che non è il caso. L'urto del veicolo non era avvenuto infatti contro un oggetto non identificato, bensì – come ha dichiarato anche _____ – contro segnaletica di cantiere, che egli aveva visto. Non vi era motivo dunque di prendere in considerazione l'ipotesi di avere ferito qualcuno. Che successivamente egli abbia visto persone sul luogo dell'infortunio poco importa, dato che era convinto di non avere urtato nessuno. La decisione di andarsene – egli conclude – era dovuta alla consapevolezza di avere bevuto alcolici e non alla paura di essere identificato come responsabile del sinistro. Ora, nella misura in cui il ricorrente fa valere di non avere urtato oggetti non identificati, bensì degli oggetti della segnaletica che sia lui che il suo compagno hanno chiaramente visto, il ricorso è inammissibile, poiché l'obiezione si fonda su fatti diversi da quelli

accertati nella sentenza impugnata, vincolanti - in assenza di una censura di arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP) - per la Corte di cassazione penale. Dalla sentenza impugnata risulta infatti il contrario, ovvero che egli se n'è andato pur avendo capito di avere urtato qualche cosa di non ben definito (sentenza, pag. 9 e 12). Giustamente il primo giudice ha pertanto scorto un'imprevidenza colpevole nell'atteggiamento dell'accusato; questi doveva infatti fermarsi, segnatamente scendere dal veicolo per i necessari accertamenti una volta invaso e percorso di notte, peraltro sotto l'influsso di bevande alcoliche, un cantiere stradale, una volta accortosi di avere urtato qualche cosa che non ha saputo identificare e, in particolare, una volta notata la presenza di persone sul luogo dell'incidente (pag. 9 e 12). Proseguendo per contro la sua corsa dopo un breve arresto che gli ha consentito soltanto un superficiale e comunque insufficiente esame della situazione, il ricorrente non ha usato quella diligenza che le concrete circostanze imponevano, rendendosi in questo modo colpevole del reato ascrittogli. Condannando il ricorrente per inosservanza in caso dei doveri di infortunio, ancorché commessa per sola negligenza, la Corte di merito non ha pertanto violato il diritto federale.

E. 4

Secondo il ricorrente, la negligenza non sarebbe stata valutata tenendo conto dello stato di scemata responsabilità in cui egli si trovava. Di ciò si sarebbe tenuto conto nella commisurazione della pena, ma non nell'ambito della valutazione della sua situazione personale. La critica è infondata. Certo, il primo giudice ha rilevato che l'attenuante dell'art. 11 CP può entrare in linea di conto, in caso di guida in stato di ebbrietà, solo quando la decisione di mettersi al volante è successiva al consumo di alcolici e non quando l'autore provoca il suo stato di ubriachezza pur prevedendo di condurre poi il veicolo. Nella fattispecie però egli non ha applicato lo stesso principio al reato di inosservanza dei doveri in caso di infortunio. Anzi, all'imputato ha riconosciuto una scemata responsabilità, dando atto appunto che nella fattispecie il comportamento di lui era stato sicuramente influenzato dall'alcolemia (sentenza, pag. 13). Il presidente della Corte non si è quindi limitato ad applicare l'art. 11 CP nell'ambito della commisurazione della pena. Spettava se mai al ricorrente pretendere che, in realtà, l'alcolemia aveva influito in modo più marcato sulla sua responsabilità penale. Nel ricorso tuttavia egli non prospetta una tesi del genere.

E. 5

Infine il ricorrente chiede che in caso di assoluzione dal reato di inosservanza dei doveri in caso di infortunio la Corte di cassazione e di revisione penale lo condanni soltanto al pagamento di una multa, riducendo la pena fissata dal primo giudice. Il ricorrente non potendo essere assolto, l'argomentazione si rivela d'acchito senza oggetto.

E. 6

Da quanto precede discende che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere disatteso, siccome infondato. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 700.- b) spese fr. 100.- fr. 800.- sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: - _____; - avv. _____; - Procuratore pubblico avv. _____; - Corte delle Assise correzionali di Lugano; - Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona; - Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone

Ticino, Viale Francini 3, 6500 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Tavernes; – Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino; – Strassenverkehrsamt des Kantons _____ Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario N.B.: L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.